



Città di **Pioltello**
Città Metropolitana
di Milano

Servizi alla persona e alla comunità
Sport

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 26/03/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO TENNIS COMUNALE. DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 14 D.LGS. 201/2022). APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:

- il Comune di Pioltello è proprietario di un centro tennis comunale, sito in via Leoncavallo n. 38, che consiste in:
 - n° 2 campi da tennis con superficie in terra rossa, illuminati e dotati di impianto di riscaldamento per la stagione invernale;
 - n° 1 campo da tennis con superficie in erba sintetica, illuminato;
 - n° 1 campo polivalente, attualmente occupata da attrezzatura per 1 campo da padel removibile, illuminato;
 - edificio spogliatoi (maschile e femminile);
 - area a verde di completamento e collegamento fra i vari campi.
- con determinazione dirigenziale n. 767 del 18/10/2018 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento della gestione in concessione del centro tennis comunale, dal 18/10/2018 al 30/09/2020, all'ASD LARA, con sede in via Cellini n. 23, 20090 Segrate (Mi), C.F. 97477560151;
- mediante addendum alla concessione, approvato con determina dirigenziale n. 352 del 30.4.2021, veniva prorogato il termine della stessa al 31/07/2023;
- mediante un secondo addendum alla concessione, approvato con determina dirigenziale n. 269 del 17/04/2023 su conforme atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/03/2023, veniva stabilito che il termine finale della concessione venisse prorogato al 31.7.2024;
- in data 23/05/2024 è stata sottoscritta una scrittura privata tra il Comune di Pioltello e l'A.S.D. LARA, quale accordo bonario a seguito di lite pendente presso il T.A.R. Milano - Sezione V, con la quale si prorogava il termine della concessione al 31 luglio 2026;

DATO ATTO che, in considerazione dell'ormai prossima scadenza della concessione relativa al centro tennis, risulta necessario procedere all'avvio delle procedure di affidamento dell'intero complesso;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il cui art. 112 rubricato "Servizi pubblici locali" al comma 1 recita: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

VISTO il D. Lgs 38/2021 relativo alla costruzione, ammodernamento e gestione degli impianti sportivi, ed in particolare l'art. 6 ai sensi del quale gli enti pubblici territoriali, qualora non intendano

gestire direttamente gli impianti sportivi, determinino con apposito atto regolamentare i “criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari” onde affidare tale gestione “in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali”;

VISTO il D. Lgs del 23 dicembre 2022 n. 201, Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed in particolare l'art. 14 che prevede la stesura di un'apposita relazione, prima dell'avvio della procedura di affidamento, che evidenzia le ragioni della scelta delle modalità di gestione del servizio;

DATO ATTO che:

- l'Art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 (Riforma dello Sport) stabilisce che gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi, qualora l'ente locale non intenda gestirli direttamente, sono disposti nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici;
- l'affidamento della gestione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice e dei principi di risultato, fiducia, legalità, trasparenza e concorrenza (Artt. 1, 2, 3 D.Lgs. 36/2023);

DATO ATTO che la gestione del centro tennis risulta inquadrabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica;

VISTO il D. Lgs 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” che disciplina le diverse modalità gestionali di affidamento a terzi dei servizi, disciplinando sia la concessione di servizi che il contratto di appalto;

VISTA la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta predisposta dal Settore Servizi alla persona e alla comunità, (allegato A) nonché il Piano Economico Finanziario (allegato B), entrambi allegati e parti integranti e sostanziali del presente atto;

PRESO ATTO che dalla relazione citata emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento in concessione per la durata di anni 3, garantendo un'adeguata economicità e sostenibilità economico – finanziaria della gestione del servizio in questione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi;

DATO ATTO che il servizio è preesistente e non si tratta di servizio di nuova istituzione;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. 24 in data 27/03/2026, allegato sub C) al presente atto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della summenzionata relazione istruttoria relativa ai servizi sopra richiamati, approvando la modalità di gestione mediante concessione di servizi per la durata di anni 3;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 18 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di Legge;
- la Sezione strategica del DUP 2026-2028 ed in particolare l'Indirizzo strategico n. 2 “La Città in cui crescere” come declinato nell'Ambito 2.2 “La palestra diffusa” ed in particolare l'Obiettivo 2.2.1 “Gli impianti sportivi”;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., qui allegati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, con riferimento al servizio di gestione del Centro Tennis Comunale la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ai sensi del D.Lgs. 201/2022) predisposta dal Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, (allegato A) nonché il Piano Economico Finanziario (allegato B), entrambi allegati e parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 3) di disporre la gestione a mezzo di affidamento di concessione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs 36/2023, per il periodo di anni 3;
- 4) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità di avviare tutte le procedure necessarie all'affidamento della gestione in concessione del centro tennis comunale con le indicazioni contenute nella relazione sopra citata;
- 5) di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ANAC e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs 201/2022;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° del D.Lgs 267/2000;
- 7) di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari.